



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LONGOBUCCO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LAMANDINI

Seduta del 30/10/2017

FATTO

Con segnalazione in data 20.2.2017, il Prefetto di Arezzo ha trasmesso a questo Collegio (a norma dell'art. 27-bis, co. 1-quinquies d. l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni) 6 istanze con le quali l'esponente (nella qualità di legale rappresentante della società) denuncia un ritenuto inadempimento contrattuale di 6 diverse banche consistenti nel rifiuto di apertura di conto corrente meramente attivo, motivato principalmente in ragione delle c.d. pregiudizievoli derivanti dal fatto che l'esponente era stato in precedenza amministratore di altra società poi fallita. La società ha chiesto l'apertura del suddetto conto corrente meramente attivo "per poter lavorare".

Alla richiesta istruttoria del Prefetto ha fatto seguito un motivato riscontro delle banche con il quale esse offrono, ciascuna con separata motivazione, spiegazione delle ragioni per le quali ciascuna banca, nell'ambito della autonomia contrattuale che, a giudizio delle stesse, l'ordinamento riconosce, ha ritenuto non opportuno accogliere la richiesta di apertura del conto. In relazione a quanto esposto, il Prefetto ha sottoposto la controversia all'attenzione di questo Collegio. Per esigenze di natura tecnica dipendenti dal sistema informatico dell'Arbitro Bancario Finanziario, la segnalazione del prefetto – che si riferisce, come detto, a 6 diversi casi – va trattata in due separati blocchi, riferiti a 3 casi ciascuno.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie**DIRITTO**

Così come formulata, la questione concernente il denunciato inadempimento contrattuale risulta estranea alla cognizione riservata dalla legge all'Arbitro Bancario Finanziario. Ai sensi dell'art. dell'art. 27-bis, comma 1-*quinquies*, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1: "Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario, istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione". Costituisce orientamento consolidato dell'Arbitro Bancario Finanziario quello secondo il quale - alla luce del tenore letterale della norma, nonché delle altre disposizioni contenute negli altri commi di cui all'art. 27-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e dell'intero provvedimento normativo in cui l'articolo si innesta - la particolare procedura ivi prevista (segnalazione all'Arbitro Bancario Finanziario, ad opera del Prefetto, su istanza dell'interessato), sia percorribile esclusivamente nelle ipotesi di illegittimo e/o immotivato diniego di accesso al *credito* bancario. Nel caso di specie, tuttavia, osserva questo Collegio come le doglianze dell'istante non abbiano in alcun modo afferito ad un simile diniego, trattandosi pacificamente della mera richiesta di apertura di un c.d. conto corrente attivo, non assistito dunque da finanziamento o affidamento alcuno. Mancando una richiesta di finanziamento, non può ritenersi ricorrere nella specie alcuna valutazione del merito di credito né alcun illegittimo o immotivato diniego di accesso al credito. Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Peraltro, quand'anche vi fosse la competenza di questo Arbitro, il ricorso sarebbe comunque inammissibile. Non solo la domanda si traduce in realtà nella richiesta di una inammissibile pronuncia costitutiva a un *facere* specifico a carico della banca ma soprattutto, per consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario va escluso che sulla banca gravi un obbligo a contrarre e che, corrispondentemente, al ricorrente possa essere riconosciuto il *diritto* all'apertura di un conto corrente, sicché questo Arbitro non può sostituirsi all'autonomia decisionale dell'intermediario emettendo una decisione costitutiva del rapporto stesso (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6182/2013). In contrario non vale richiamare la disciplina del c.d. conto di base quale dettata dall'art. 126-*noviesdecies* TUB e dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza (provvedimento del 29.7.2009 e s.m. ed i.: si vedano anche comunicato Banca d'Italia del 21.8.2014 e la convenzione sul conto base stipulata tra il MEF, la Banca d'Italia, l'ABI, Poste Italiane S.p.a. e l'A.I.I.P.). Trattasi infatti di disciplina espressamente dettata (esclusivamente) a favore del cliente-consumatore. Nella specie, infine, ciascuna banca ha motivato – seppur con motivazioni in parte diverse - la propria decisione, assolvendo in tal modo ai doveri di correttezza e trasparenza, i quali, per consolidato orientamento dell'Arbitro Bancario e Finanziario, comportano che le decisioni della banca di segno negativo rispetto alla richiesta del cliente, pur in sé legittime in quanto discrezionali, vengano comunque sorrette dall'esplicitazione, anche sintetica, dei motivi che le hanno determinate.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI